

**ASSOCIAZIONE
PORTO SICURO ITALIA**

STATUTO

sm the  RV AS
STm

INDICE

Titolo I – Denominazione, sede, finalità, oggetto, durata.....	4
Articolo 1) – Costituzione, denominazione e normativa applicabile.....	4
Articolo 2) Sede	4
Articolo 3) Scopo	4
Articolo 4) Oggetto	5
Articolo 5) Volontari e lavoratori dipendenti	6
Articolo 6) Durata	6
Titolo II – Associati.....	6
Articolo 7) Definizione di associato	6
Articolo 8) Numero minimo di Associati.....	6
Articolo 9) Diritti e obblighi degli associati.....	6
Articolo 10) Ammissione degli Associati.....	6
Articolo 11) Recesso dell'Associato	7
Articolo 12) Esclusione dell'Associato	7
Titolo III – Patrimonio ed entrate	8
Articolo 13) Patrimonio iniziale	8
Articolo 14) Entrate	8
Articolo 15) Quota iniziale e quota annuale.....	8
Articolo 16) Raccolta fondi e ricezione di finanziamenti.....	9
Articolo 17) Irripetibilità di apporti e versamenti	9
Articolo 18) Incremento del patrimonio	10
Articolo 19) Salvaguardia del patrimonio.....	10
Articolo 20) Divieto di distribuzione.....	10
Articolo 21) Patrimoni destinati a uno specifico affare.....	10
Titolo IV – Sistema di amministrazione e controllo.....	10
Articolo 22) Organi	10
Sezione I – Assemblea degli Associati	11
Articolo 23) Principi generali	11
Articolo 24) Competenze dell'Assemblea	11
Articolo 25) Convocazione dell'Assemblea	12
Articolo 26) Presidenza dell'Assemblea	12
Articolo 27) Deliberazioni dell'Assemblea.....	12
Sezione II – Consiglio direttivo	13
Articolo 28) Competenze del Consiglio direttivo.....	13

Articolo 29) Composizione del Consiglio Direttivo	14
Articolo 30) Gratuità dell'incarico	14
Articolo 31) Durata della carica	14
Articolo 32) Convocazione del Consiglio Direttivo	14
Articolo 33) Deliberazioni del Consiglio Direttivo	15
Articolo 34) Responsabilità dei Consiglieri	15
Sezione III — Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere	16
Articolo 35) Presidente e Vice Presidente	16
Articolo 36) Segretario	16
Articolo 37) Tesoriere	16
Sezione IV — Organo di Controllo e Revisione Legale	17
Articolo 37) Composizione dell'Organo di Controllo	17
Articolo 38) Ineleggibilità e decadenza dei membri dell'Organo di Controllo	17
Articolo 39) Durata in carica dell'Organo di Controllo	18
Articolo 40) Compiti e funzionamento dell'Organo di Controllo	18
Articolo 41) Compenso dell'Organo di Controllo	19
Articolo 42) Esercizio della funzione di revisione legale	19
Articolo 43) Responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale	19
Titolo V — Bilanci, libri e scritture	19
Articolo 44) Esercizi associativi	19
Articolo 45) Bilancio d'esercizio	20
Articolo 46) Bilancio sociale	20
Articolo 47) Scritture contabili	20
Articolo 48) Libri dell'Associazione	20
Titolo VI — Estinzione e scioglimento	20
Articolo 49) Devoluzione del patrimonio	20
Titolo VII — Arbitrato	21
Articolo 50) Clausola compromissoria	21

Titolo I – Denominazione, sede, finalità, oggetto, durata

Articolo 1) – Costituzione, denominazione e normativa applicabile

- 1.1. Ai sensi degli artt. 4 e sgg. e degli artt. 32 e sgg. del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117 e succ. mod. (il "Codice del Terzo Settore", d'ora innanzi anche "CTS") è costituita l'associazione di volontariato denominata "**PORTO SICURO ITALIA**", senza vincoli grafici (d'ora innanzi, anche la "Associazione"). Ove il contesto lo richieda, la denominazione può anche essere utilizzata traducendola in lingue diverse dalla lingua italiana.
- 1.2. A seguito dell'iscrizione dell'Associazione nella sezione "Organizzazioni di Volontariato" del Registro Unico del Terzo Settore (d'ora innanzi, anche "R.U.N.T.S."), la denominazione riporterà l'indicazione di "Organizzazione di Volontariato" o l'acronimo "ODV". In ogni caso, essendo intervenuta l'iscrizione dell'Associazione in una sezione del R.U.N.T.S., la denominazione riporterà l'indicazione di Ente del Terzo settore ovvero l'acronimo "ETS".
- 1.3. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto (d'ora innanzi, lo "Statuto"), dal CTS, dal Codice civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi, la "Normativa Applicabile").
- 1.4. Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli Associati alla organizzazione e all'attività dell'Associazione.
- 1.5. Verificatesi le condizioni di cui al punto 1.2, l'Associazione riporta le qualifiche e gli estremi dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nella comunicazione al pubblico.

Articolo 2) Sede

- 2.1. L'Associazione ha sede in Torino, Piazza Solferino n. 3.
- 2.2. Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

Articolo 3) Scopo

- 3.1. L'Associazione svolgendo una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria, di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, di mutualità e di produzione o scambio di beni o servizi.
- 3.2. L'impegno dell'Associazione e degli Associati è indirizzato alla diffusione dei valori cristiani attraverso opere di solidarietà sociale e di volontariato, nell'ambito di attività culturali, artistiche e ricreative, della beneficenza, dell'accoglienza umanitaria e della protezione civile.
- 3.3. A tal fine l'Associazione intende:
 - a) svolgere attività di volontariato per l'accoglienza umanitaria e la protezione civile in collaborazione con le Pubbliche Autorità, con le Organizzazioni ONG e associazioni riconosciute, in occasione di particolari eventi o pubbliche calamità, nonché per iniziative di carattere umanitario o di interesse generale, esclusivamente per fini di solidarietà;
 - b) promuovere, in rapporto con le pubbliche istituzioni, iniziative sociali, studi, ricerche, incontri, seminari, dibattiti e convegni, stage, all'uopo elaborando proposte e progetti nell'ambito della cultura del volontariato e, comunque, dell'associazionismo di promozione sociale;

AM SM She RV fuf STM

- c) promuovere e realizzare, in proprio e presso enti pubblici o privati, corsi di **specializzazione** per la formazione, anche professionale, l'educazione culturale delle persone, l'**addestramento** a tutte le categorie di attività utili alla Protezione Civile e porre in essere le stesse **attività di solidarietà** sociale, favorendo l'integrazione sociale e culturale di immigrati, disabili, indigenti, emarginati, gestendo banchi alimentari, attività di tipo socio-assistenziale, socio-sanitario, culturale e formativo;
- d) organizzare iniziative di sostegno alle famiglie e ai bambini indigenti, attività di Boy Scouting, preparazione di uomini e donne al volontariato, creare punti di ascolto, promuovere la propria attività in Italia e all'estero, tramite presentazioni in luoghi pubblici e privati;
- e) realizzare, nella propria autonoma responsabilità, gli scopi statutari in Italia e all'estero, attraverso la rappresentanza, la promozione, la formazione, l'azione sociale, l'organizzazione e la gestione dei servizi; inoltre potrà svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale di solidarietà sociale nei limiti consentiti dal CTS e dalla Normativa Applicabile;
- f) diffondere i valori cristiani tramite la pratica e la predicazione del vangelo di Gesù Cristo, nonché lo svolgimento di attività di carattere evangelistico attraverso la predicazione pubblica, campagne di evangelizzazioni con le tende, campeggi biblici, trasmissioni radiofoniche e televisive, corsi biblici sul discepolato o di counselling e/o coaching cristiano, proiezione di film evangelistici, stampa e distribuzione di letteratura cristiana, periodici, convegni e ospitalità similare e/o complementare a quanto sopra descritto.

3.4. Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione può stipulare accordi, affiliazioni o adesioni con altre associazioni o comitati sia nazionali che internazionali; può collaborare con soggetti pubblici e privati, direttamente o per il tramite di proprie strutture operative.

Articolo 4) Oggetto

4.1. L'Associazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Associati o delle persone aderenti agli enti Associati, delle seguenti attività di interesse generale compiutamente espresse ne:

- la lett. i), dell'art. 5, D.Lgs. 3 luglio, n. 117 e succ. mod.: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche **editoriali**, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS;

- la lett. r), dell'art. 5, D.Lgs. 3 luglio, n. 117 e succ. mod.: accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

- la lett. u), dell'art. 5, D.Lgs. 3 luglio, n. 117 e succ. mod.: beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 CTS;

- la lett. y), dell'art. 5, D.Lgs. 3 luglio, n. 117 e succ. mod.: protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 32, comma 4, CTS.

4.2. In via secondaria e strumentale, l'Associazione può svolgere "attività diverse" che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale che costituiscono il suo oggetto principale. Tali attività diverse devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, CTS.

Articolo 5) Volontari e lavoratori dipendenti

5.1. L'Associazione si avvale, in modo prevalente, dell'attività di volontariato dei propri Associati o delle **persone** aderenti agli enti Associati.

5.2. L'Associazione può **assumere** lavoratori **dipendenti** o avvalersi di **prestazioni** di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento dei volontari.

Articolo 6) Durata

6.1. L'associazione ha durata indeterminata.

Titolo II – Associati

Articolo 7) Definizione di associato

7.1. Sono membri dell'associazione (d'ora innanzi anche gli Associati o, al singolare, l'Associato) i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell'atto costitutivo dell'associazione **nonché** i soggetti che, secondo lo Statuto e la Normativa Applicabile, sono ammessi a parteciparvi come Associati e fintanto che non si verifichi una causa di cessazione delle loro qualità di Associati.

7.2. Gli Associati si articolano nelle seguenti categorie:

- a) Associati fondatori, i quali sono i soggetti che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;
- b) Associati benemeriti, i quali sono i soggetti ammessi quali membri dell'Associazione in ragione delle loro caratteristiche delle loro qualità e dei loro comportamenti;
- c) Associati ordinari, i quali sono i membri dell'Associazione diversi dai precedenti;

precisandosi che quando, nello Statuto, si menzionano gli Associati, senza altra **aggettivazione**, ci si riferisce indistintamente agli Associati di qualsiasi categoria.

7.3. La qualità di Associato è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione, morte o estinzione dell'Associato (o altre cause di cessazione prevista dalla Normativa Applicabile).

7.4. Possono essere ammessi quali Associati altri Enti del Terzo Settore o altri Enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Organizzazioni di Volontariato che siano membri dell'Associazione.

Articolo 8) Numero minimo di Associati

8.1. L'Associazione presuppone l'esistenza, quali Associati, di almeno 7 (sette) persone fisiche oppure di almeno 3 (tre) Organizzazioni di Volontariato.

Articolo 9) Diritti e obblighi degli associati

9.1. Gli Associati hanno i diritti e sono gravati dagli obblighi derivanti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile.

Articolo 10) Ammissione degli Associati

10.1. L'Associazione è improntata al principio della "porta aperta" e, pertanto, ha diritto di conseguire la qualità di **Associato** ogni **soggetto** che ne **faccia** domanda scritta **dichiarando** di aderire senza riserve ai

principi ispiratori, allo scopo e alle finalità che l'Associazione si **propone** e di **impegnarsi** - in caso di ammissione - a osservare lo Statuto e i regolamenti dell'Associazione nonché la Normativa Applicabile. In ogni caso, per assumere la qualità di Associato, è necessario non avere interessi in contrasto con quelli dell'Associazione.

10.2. Qualora la domanda di ammissione sia presentata da un ente associativo, italiano o estero, la domanda può essere presentata da enti il cui scopo e le cui finalità siano analoghe a quelle dell'Associazione e la cui disciplina normativa sia analoga a quella a cui l'Associazione è sottoposta e che ciò si possa evincere dall'analisi dello statuto in vigore nell'intera durata del rapporto associativo.

10.3. L'organo preposto all'esame, l'approvazione e al respingimento della domanda è il Consiglio Direttivo, cui essa va indirizzata.

10.4. Il Consiglio Direttivo deve deliberare in ordine alla domanda entro 90 (novanta) giorni dal suo ricevimento. Detto termine è sospeso in coincidenza con la sospensione feriale dei termini giudiziari.

10.5. Se entro il decimo giorno successivo alla scadenza del predetto termine di 90 (novanta) giorni la deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo in ordine alla domanda non sia comunicata al soggetto che l'ha presentata, la domanda si intende accettata.

10.6. In ogni caso di respingimento della domanda, la relativa deliberazione deve essere adeguatamente motivata.

10.7. Il soggetto che ha presentato la domanda assume la qualità di **Associato** con effetto dal giorno in cui riceve la comunicazione dell'accoglimento della domanda.

10.8. Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento contenente la disciplina inerente alla presentazione delle domande di ammissione, alle comunicazioni del **trattenere** con i soggetti che abbiano presentato la domanda di ammissione, alle modalità per il loro esame alla procedura per l'adesione all'Associazione del soggetto la cui domanda sia stata accolta.

Articolo 11) Recesso dell'Associato

11.1. Qualunque Associato può in qualsiasi momento comunicare la sua volontà di recedere dall'associazione e di cessare conseguentemente la sua qualità di Associato.

11.2. La dichiarazione di recesso può non riportare la motivazione che ha indotto l'associato a comunicare il proprio recesso.

11.3. La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante lettera raccomandata o con posta elettronica certificata.

11.4. La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione di recesso da parte dell'Associazione.

11.5. Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo all'associato anteriormente al momento di efficacia del recesso. In particolare l'associato che recede è tenuto al pagamento dell'intera quota annuale dovuta per l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso.

Articolo 12) Esclusione dell'Associato

12.1. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione dell'Associato che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Associato o per gravi motivi.

12.2. Qualora l'Associato per il quale è **proposta l'esclusione** sia un componente del Consiglio Direttivo, egli non può **intervenire** alla riunione in cui si discute e si delibera l'esclusione.

AM 3m Jhu RV AS STM

12.3. La **deliberazione** di esclusione, recante la **motivazione** in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere comunicata all'associato escluso mediante lettera raccomandata o posta elettronica **certificata**.

12.4. La deliberazione di esclusione sospende, dal momento della sua comunicazione all'Associato escluso, i diritti di partecipazione dell'Associato medesimo all'organizzazione all'attività dell'Associazione con effetto dal momento in cui essa è comunicata all'Associato escluso.

12.5. La deliberazione di esclusione provoca la cessazione delle qualità di Associato a far tempo dal primo giorno del secondo mese successivo a quello nel quale essa è comunicata all'Associato escluso.

12.6. L'Associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro 6 (sei) mesi dal giorno in cui gli è stata **notificata** la deliberazione.

12.7. L'Associato del quale sia stata deliberata l'esclusione è tenuto al pagamento dell'intera quota annuale dovuta sia per l'esercizio nel corso del quale l'esclusione è deliberata sia per l'eventuale successivo esercizio nel corso del quale cessa la sua attività di associato a causa della deliberazione di esclusione, salvo che la deliberazione di esclusione non preveda diversamente.

Titolo III – Patrimonio ed entrate

Articolo 13) Patrimonio iniziale

13.1. Il patrimonio iniziale dell'Associazione è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione dell'Associazione stessa, così come espresso nell'Atto Costitutivo.

Articolo 14) Entrate

14.1. L'Associazione finanzia la sua attività, nel rispetto della **normativa** applicabile, mediante:

- A) il percepimento della quota associativa annuale;
- B) il percepimento della quota iniziale, ove non destinata dal Consiglio Direttivo a incrementare il patrimonio dell'Associazione;
- C) gli apporti degli Associati diversi da quelli specificamente destinate incremento del patrimonio dell'Associazione;
- D) le elargizioni (comprese le **donazioni** e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati non specificamente destinate a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- E) i redditi derivanti dal patrimonio dell'Associazione;
- F) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività dell'Associazione;
- G) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;
- H) i proventi derivanti da risarcimento dei danni diversi da quelli provocati al patrimonio dell'associazione;
- I) ogni altra entrata conseguita dall'Associazione e non specificamente destinata a incrementare il suo patrimonio.

Articolo 15) Quota iniziale e quota annuale

15.1. L'assunzione della qualità di Associato è subordinata al previo versamento all'associazione di una somma di denaro il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (la "quota iniziale").

AM SM she RV des STM A Jmg

15.2. Ogni **Associato** è obbligato, per ciascun esercizio nel quale dura la sua appartenenza all'Associazione, al **versamento** l'Associazione di una somma periodica annuale il cui importo è proposto dal **Consiglio Direttivo** (la "quota annuale") e definito dall'Assemblea degli Associati nella seduta di approvazione del bilancio di **esercizio** dell'anno precedente.

15.3. Il Consiglio Direttivo può adottare uno specifico regolamento inerente alla quota iniziale e alla quota annuale, nel quale tra l'altro:

A) sia disciplinata la decisione del **Consiglio Direttivo** in merito all'entità della quota annuale da proporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati e alle modalità del suo versamento;

B) sia disciplinata la decisione del Consiglio Direttivo di destinare in tutto o in parte la quota annuale a incremento del patrimonio dell'associazione;

C) siano eventualmente disciplinate le conseguenze del mancato versamento della quota annuale, ivi compresa l'esclusione dall'Associato moroso.

Articolo 16) Raccolta fondi e ricezione di finanziamenti

16.1. L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e **contributi** di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico attraverso la cessione erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art. 7, comma 2, CTS.

16.2. L'Associazione può ricevere finanziamenti, erogati anche dai suoi Associati, con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, sotto le seguenti condizioni:

A) il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; se il contratto non si è redatto in forma scritta, l'erogazione si intende effettuata a titolo di apporto all'Associazione non ripetibile dal soggetto che ha effettuato l'erogazione;

B) nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse non deve essere superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale; se il tasso di interesse sia pattuita in misura superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale, il tasso contrattuale si intende determinato in misura pari al tasso massimo **prescritto** dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale.

16.3. La adesione all'associazione non comporta per gli associati obblighi di finanziamento o di apporto ulteriore rispetto al versamento della quota iniziale della quota annuale. È comunque facoltà dell'Associato di effettuare apporto ulteriori rispetto a quelli dovuti in base allo Statuto o alla Normativa Applicabile.

Articolo 17) Irripetibilità di apporti e versamenti

17.1. Qualsiasi rapporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'Associato all'Associazione, non è ripetibile dall'Associato stesso (o dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo) in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dell'Associato dall'Associazione.

17.2. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'Associato o da qualunque soggetto terzo a favore dell'Associazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività dell'Associazione diverso dai diritti di partecipazione all'Associazione attribuiti dallo **Statuto** e dalla Normativa Applicabile; né, in **particolare**, attribuisce alcuna quota di partecipazione

AM 29M Jee Riv JES STW

all'Associazione o al suo patrimonio né alcuna quota di partecipazione all'Associazione che sia considerabile come di titolarità dell'Associato o del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per **successione** a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Articolo 18) Incremento del patrimonio

18.1. Il patrimonio dell'Associazione si incrementa:

- A) per effetto di apporti degli Associati destinate incremento del patrimonio dell'Associazione;
- B) per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati destinate a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- C) per effetto di acquisti compiuti dall'Associazione e destinati dal Consiglio direttivo a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- D) per effetto del risarcimento di danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del patrimonio dell'Associazione;
- E) per decisione del Consiglio Direttivo di destinazione a patrimonio dell'Associazione di quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie dell'Associazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l'attività corrente dell'Associazione.

Articolo 19) Salvaguardia del patrimonio

19.1. Il Consiglio direttivo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio dell'Associazione.

19.2. Il Consiglio direttivo vigila sui decrementi che il patrimonio dell'Associazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla Normativa Applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.

19.3. Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio direttivo decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio dell'Associazione al finanziamento dell'attività corrente dell'Associazione.

Articolo 20) Divieto di distribuzione

20.1. È vietata la distribuzione, anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, Associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi dell'associazione, anche nel caso di recesso di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 21) Patrimoni destinati a uno specifico affare

21.1. Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio direttivo può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare. In tal caso si applicano, ove possibile e con gli occorrenti adattamenti, le norme di cui agli articoli 2447-bis e seguenti c.c.

Titolo IV – Sistema di amministrazione e controllo

Articolo 22) Organi

22.1. Sono organi dell'associazione (d'ora innanzi anche gli "Organi"):

- A) l'Assemblea degli Associati (d'ora innanzi, anche la "Assemblea");
- B) il Consiglio direttivo;
- C) il Presidente del Consiglio direttivo (d'ora innanzi, anche il "Presidente") e il Vicepresidente del Consiglio direttivo (d'ora innanzi, anche il "Vicepresidente");
- D) il Segretario del Consiglio direttivo (d'ora innanzi, anche il "Segretario");
- E) il Tesoriere;
- F) l'Organo di Controllo (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge ovvero sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea);
- G) il Revisore Legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge ovvero sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea).

22.2 L'elezione degli Organi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di accesso all'elettorato attivo e passivo.

Sezione I – Assemblea degli Associati

Articolo 23) Principi generali

- 23.1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.
- 23.2. Ogni Associato ha diritto di intervenire all'Assemblea.
- 23.3. L'Assemblea organizzata si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di eguaglianza di tutti gli Associati.
- 23.4. L'Assemblea si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

Articolo 24) Competenze dell'Assemblea

- 24.1. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 30 Aprile, per l'approvazione del bilancio d'esercizio.
- 24.2. L'Assemblea inoltre:
 - A) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
 - B) nomina o revoca i membri del Consiglio direttivo, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario;
 - C) nomina, ove si è obbligatorio per legge e qualora lo ritengo comunque opportuno, l'Organo di controllo e ne dispone la revoca;
 - D) nomina, ove è obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Revisore e ne dispone la revoca;
 - E) delibera sulla responsabilità dei membri degli Organi dell'Associazione e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - F) delibera sulle modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto;
 - G) approva ogni regolamento (fatta eccezione per quelli che lo Statuto demanda all'approvazione del Consiglio direttivo) la cui emanazione si è ritenuto opportuno per disciplinare l'organizzazione e l'attività dell'Associazione; in particolare approva il regolamento che disciplina lo svolgimento dell'Assemblea;

AM SM RV STM
Jm 42

- H) delibera la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione;
- I) delibera su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile.

Articolo 25) Convocazione dell'Assemblea

- 25.1. L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qual volta questo lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli Associati o da almeno un decimo dei Consiglieri oppure dell'Organo di Controllo.
- 25.2. L'Assemblea si svolge, di regola, nel territorio della Provincia di Torino.
- 25.3. La convocazione dell'Assemblea effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare.
- 25.5. Qualora il numero degli Associati superi le 500 (cinquecento) unità, l'avviso di convocazione dell'Assemblea deve essere pubblicato almeno 2 (due) volte anche su un quotidiano a rilevante diffusione nell'ambito territoriale di operatività della Associazione.
- 25.6. L'Assemblea è comunque validamente costituita e atta deliberare qualora siano presenti tutti gli Associati, tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di controllo, se nominato.

Articolo 26) Presidenza dell'Assemblea

- 26.1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano di età; in ulteriore subordine, su decisione dell'Assemblea, da un altro membro del Consiglio direttivo o, in mancanza, da qualsiasi Associato.
- 26.2. Il Presidente dell'Assemblea è assistito dal Segretario.
- 26.3. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei soggetti che vi partecipano, regola lo svolgimento dell'adunanza, accerta e proclama i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede deve essere dato conto nel verbale dell'adunanza, che il presidente dell'Assemblea sottoscrive dopo aver svolto l'attività di supervisione durante la sua redazione.

Articolo 27) Deliberazioni dell'Assemblea

- 27.1. L'Assemblea è validamente costituita:
- A) in prima convocazione, qualora vi partecipi almeno la metà degli Associati;
- B) in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati che vi intervengano.
- 27.2. L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.
- 27.3. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea e di esprimere il proprio voto tutti gli Associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli Associati.
- 27.4. Ogni Associato ha diritto a un voto.
- 27.5. Ogni associato può conferire delega di intervento e di voto in Assemblea ad altro Associato che non sia membro del Consiglio direttivo, membro dell'Organo di Controllo, Revisore Legale o dipendente dell'associazione. Il delegato non può ricevere più di 2 (due) deleghe.

AMM
SM
Ghe
RV
JM
f8
STM

27.6. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con il voto **favorevole** della maggioranza degli associati presenti, in proprio o per delega.

27.7. Le deliberazioni aventi oggetto l'estinzione e lo scioglimento dell'Associazione sono assunte con il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli Associati, tanto in prima che in seconda convocazione.

27.8. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'Assemblea.

27.9. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

27.10. L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, **contigui** o distanti, audio/video collegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando l'Associazione non abbia più di 20 associati), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede di parità di trattamento degli Associati. In tal caso, è necessario che: a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di un'apposita segreteria di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo **svolgimento** dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

B) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle **presenze**, in cui devono essere indicati i nominativi dei soggetti intervenuti all'adunanza in quel luogo: detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;

C) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi assembleari;

D) sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla **discussione** e alla votazione simultanea su argomenti all'ordine del giorno;

E) ove non si tratti di Assemblea totalitaria, vengono indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio video collegati a cura dell'associazione, nei quali gli intervenuti possono fruire, dovendosi ritenere svolta la riunione del luogo dove sono presenti il Presidente dell'Assemblea e il soggetto verbalizzante.

Sezione II – Consiglio direttivo

Articolo 28) Competenze del Consiglio direttivo

28.1. Il Consiglio direttivo è l'organo preposto all'amministrazione dell'associazione.

28.2. Al Consiglio direttivo compete di:

A) nominare, scegliendo tra i Consiglieri, il segretario e disporre la revoca;

B) nominare, ove lo ritengo opportuno, il Comitato Esecutivo e disporre la revoca dei suoi membri;

C) gestire l'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea;

D) compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome per conto dell'Associazione;

E) approvare la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

F) deliberare in ordine all'ammissione di nuovi Associati;

G) deliberare in ordine all'esclusione degli Associati;

H) deliberare in ordine al trasferimento della sede dell'associazione nell'ambito del medesimo comune;

AM SM Jhe RV HS
STW
Agm

l) svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile come di competenza dell'organo amministrativo dell'Associazione.

28.3. Il Consiglio direttivo si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

28.4. Qualora il Consiglio direttivo ritenga opportuna la nomina di un Comitato Esecutivo, gli delega parte dei suoi poteri.

Articolo 29) Composizione del Consiglio Direttivo.

29.1. Il Consiglio Direttivo è composto, a scelta dell'Assemblea all'atto della sua nomina, da un minimo di 4 (quattro) a un massimo di 7 (sette) Consiglieri, congruamente al numero degli Associati iscritti nel libro degli Associati al momento dell'elezione dei Consiglieri, nel cui ambito sono compresi il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.

29.2. I Consiglieri devono essere in maggioranza persone fisiche che hanno la qualifica di Associato ovvero che sono indicate dagli Associati i quali non hanno la natura di persone fisiche.

29.3. Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati decadono dall'ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

29.4. Non può essere nominata la carica di Consigliere la persona che non abbia le caratteristiche di onorabilità, di professionalità e di indipendenza, con riferimento innanzitutto ai principi contenuti nella Bibbia e, in particolare, agli insegnamenti del Signore Gesù Cristo.

Articolo 30) Gratuità dell'incarico

30.1. Dalla nomina a Consigliere, a Presidente, a Vicepresidente, a Segretario, a Tesoriere o a membro del Comitato Esecutivo, se istituito, non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Articolo 31) Durata della carica

31.1. Il Consiglio Direttivo dura in carica per 3 (tre) esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica.

31.2. Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

31.3. In caso di cessazione della carica, per qualsiasi motivo, di un Consigliere, il Consiglio Direttivo fa luogo alla sua cooptazione. Il Consigliere cooptato dura in carica fino all'Assemblea più prossima, al cui ordine del giorno deve essere posto argomento della sostituzione del Consigliere cessato. Il Consigliere che venga eletto dall'Assemblea in luogo di un Consigliere cessato dalla carica dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica Consigliere cessato.

31.4. I Consiglieri sono rieleggibili.

Articolo 32) Convocazione del Consiglio Direttivo

32.1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno 2 (due) Consiglieri o dall'Organo di Controllo.

32.2. La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

AM SM Jee RV HS STM

32.3. L'avviso di convocazione è **spedito** a tutti i Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno 3 (tre) giorni prima.

32.4. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'**Organo** di Controllo.

Articolo 33) Deliberazioni del Consiglio Direttivo

33.1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

33.2 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età.

33.3. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

33.4. Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione (intendendosi tra esse comprese tutte quelle che comunque abbiano un valore pari o superiore a 10.000 (diecimila) euro occorre il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.

33.5. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

33.6. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Consiglio Direttivo.

33.7. Le decisioni adottate dal Consiglio Direttivo con il voto determinante di un Consigliere in conflitto di interessi con l'Associazione, qualora cagionino a essa un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro 90 (novanta) giorni da ciascun membro del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.

33.8. Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;
- c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;
- d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

33.9. Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche a estranei (mediante apposite procure *ad acta*, *ad negotia* e *ad lites*) il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto della Associazione.

Articolo 34) Responsabilità dei Consiglieri

34.1. La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall'art. 28, CTS.

AM

SM

She

A

RV JS STM

Sezione III — Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere

Articolo 35) Presidente e Vice Presidente

35.1. Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta di:

- a) effettuare l'ordinaria amministrazione dell'Associazione e di curarne il legittimo ed efficiente andamento;
- b) verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione nonché della Normativa Applicabile; promuovere la riforma dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità;
- c) convocare l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e dare esecuzione alle loro deliberazioni;
- d) predisporre la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- e) rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, su deliberazione del Consiglio Direttivo;
- f) attribuire, ove sia necessario od opportuno, la rappresentanza dell'Associazione anche a soggetti estranei al Consiglio Direttivo.

35.2. Ad ogni riunione del Consiglio Direttivo, il Presidente riferisce dell'attività nel frattempo compiuta.

35.3. In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso, deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

35.4. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vice Presidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Articolo 36) Segretario

36.1. Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per l'amministrazione dell'Associazione.

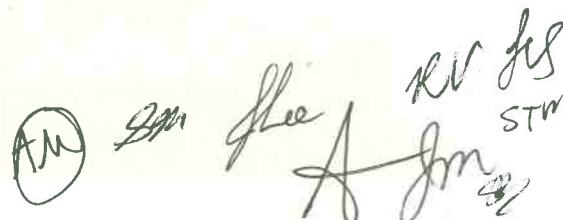
36.2 Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali dell'Associazione, fatta eccezione per quelle dell'Organo di Controllo. La funzione di verbalizzazione è affidata a un notaio nei casi previsti dalla Normativa Applicabile oppure qualora il Presidente ne richieda comunque la presenza.

36.3. Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Libro Verbali del Consiglio Direttivo e del Libro degli Associati.

Articolo 37) Tesoriere

37.1. Il Tesoriere:

- a) cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità;
- b) effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili;
- c) predispone, dal punto di vista contabile, la bozza di bilancio d'esercizio per l'approvazione che deve farne il Consiglio Direttivo.

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page, including a circled 'AM', 'SM', 'She', 'A', 'Im', 'STW', and 'KR JS'.

Sezione IV – Organo di Controllo e Revisione Legale

Articolo 37) *Composizione dell'Organo di Controllo*

37.1. Qualora l'Associazione istituisca o sia tenuta per legge ad istituire l'Organo di Controllo, questo è formato, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina, da un Controllore Unico o da un Collegio di Controllori composto da 3 (tre) Controllori Effettivi, a uno dei quali il Consiglio Direttivo attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei Controllori.

37.2. In caso di nomina di un Controllore Unico è nominato anche un Controllore Supplente. In caso di nomina di un Collegio di Controllori sono nominati anche 2 (due) Controllori Supplenti. Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione dalla carica dei soggetti che compongono l'Organo di Controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio Direttivo, la notizia della cessazione dalla carica del Controllore Unico o di uno dei Controllori Effettivi.

37.3. Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Controllore Unico, deve essere nominato un soggetto appartenente a una qualsiasi delle seguenti categorie:

- un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Legali; oppure:
- un soggetto iscritto all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure:
- un soggetto avente la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

37.4. Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Collegio di Controllori, almeno uno dei Controllori Effettivi e almeno uno dei Controllori Supplenti devono appartenere a una qualsiasi delle seguenti categorie:

- soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali; oppure:
- soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure:
- soggetti aventi la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

37.5. Qualora compete all'Organo di Controllo l'esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisione legale, esso è composto da un Controllore Unico (e da un Controllore Supplente) o da un Collegio dei Controllori (e due Controllori Supplenti) tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Articolo 38) *Ineleggibilità e decadenza dei membri dell'Organo di Controllo*

38.1. Non possono essere eletti alla carica di componente dell'Organo di Controllo e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c., vale a dire l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei Consiglieri, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dall'Associazione;
- c) coloro che sono legati all'Associazione o alle società da questa controllate da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;

- d) coloro che sono cancellati o sospesi dal Registro dei Revisori Legali;
- e) coloro che essendo stati nominati nella loro qualità di soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro oppure nella loro qualità di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche, perdano tali predette loro qualità.

Articolo 39) Durata in carica dell'Organo di Controllo

39.1. L'Organo di Controllo dura in carica per 3 (tre) esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.

39.2 I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili.

Articolo 40) Compiti e funzionamento dell'Organo di Controllo

40.1. L'Organo di Controllo:

- a) vigila sull'osservanza della Normativa Applicabile e dello Statuto;
- b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione dell'Associazione;
- c) vigila sul rispetto delle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
- d) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento;
- e) esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli articoli 5, 6, 7, e 8, CTS;
- f) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14, CTS;
- g) può in qualsiasi momento procedere (così come possono procedere individualmente i singoli membri dell'Organo di Controllo), ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio Direttivo, al predetto fine, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

40.2. I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo.

40.3. Il Collegio dei Controllori è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri del Collegio dei Controllori.

40.4. La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

40.5. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i membri del Collegio dei Controllori almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno 3 (tre) giorni prima.

40.6. Il Collegio dei Controllori è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri del Collegio dei Controllori,

40.7. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro del Collegio dei Controllori più anziano d'età.

40.8. Le deliberazioni del Collegio dei Controllori sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Collegio dei Controllori.

40.9. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

40.10. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Collegio dei Controllori.

40.11. Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.

40.12. Il Collegio dei Controllori può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri del Collegio dei Controllori. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;
- c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;
- d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante.

Articolo 41) Compenso dell'Organo di Controllo

41.1. Salvo che chi ricopra la funzione di membro effettivo dell'Organo di Controllo o di Controllore Unico voglia esercitare il proprio incarico con spirito volontario e pertanto gratuitamente, le remunerazioni relative all'esercizio di detti incarichi dovranno essere uniformate ai principi contenuti nell'art.8 del CTS. In ogni caso, potranno tuttavia essere rimborsate le spese sostenute per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Articolo 42) Esercizio della funzione di revisione legale

42.1. La funzione di revisione legale è esercitata da una persona fisica o da una società iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Articolo 43) Responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale

43.1. La responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale è disciplinata dall'art. 28, CTS.

Titolo V — Bilanci, libri e scritture

Articolo 44) Esercizi associativi

44.1. L'Associazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 45) Bilancio d'esercizio

45.1. Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d'esercizio, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

Articolo 46) Bilancio sociale

46.1. Per ogni esercizio è predisposto il bilancio sociale, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

Articolo 47) Scritture contabili

47.1. L'Associazione tiene le scritture contabili prescritte dalla Normativa Applicabile.

Articolo 48) Libri dell'Associazione

48.1. Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla Normativa Applicabile, l'Associazione tiene:

- a) il Libro degli Associati;
- b) il Registro dei Volontari;
- c) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee, in cui devono trascriversi anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- e) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo.

48.2. Il Registro dei Volontari è regolamentato dalle medesime norme dello Statuto che disciplinano il Libro degli Associati. Il Registro dei Volontari può essere esaminato anche da ogni volontario, il quale può estrarne copie.

48.3. Il Libro degli Associati e il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo e possono essere esaminati da ogni Associato, il quale può estrarne copie.

48.4. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo è tenuto a cura del Consiglio Direttivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copie. Gli Associati non hanno il diritto di esaminare detto Libro.

48.5. Se l'Organo di Controllo è stato istituito, il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo è tenuto a cura dell'Organo di Controllo. Gli Associati e i Consiglieri non hanno il diritto di esaminare detto libro.

Titolo VI — Estinzione e scioglimento

Articolo 49) Devoluzione del patrimonio

49.1. In ogni caso di estinzione o di scioglimento dell'Associazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo.

Titolo VII – Arbitrato

Articolo 50) Clausola compromissoria

50.1. Qualunque controversia insorga tra gli Associati, tra gli Associati e l'Associazione, tra i membri degli Organi dell'Associazione, tra gli Organi dell'Associazione, tra i membri degli Organi dell'Associazione, gli Associati e l'Associazione in dipendenza della esecuzione o interpretazione dello Statuto o della Normativa Applicabile e che possa formare oggetto di compromesso, deve essere rimessa al giudizio di Collegio Arbitrale che giudica secondo diritto e svolgendo un arbitrato rituale.

50.2. La disciplina dell'arbitrato è quella risultante dal Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Torino.

50.3. L'arbitrato si svolge nel Comune capoluogo nella Provincia ove l'Associazione ha sede.

50.4. Le spese dell'arbitrato seguono la soccombenza.

* * *

AM SM free RV dis STM
A Im